Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Procedimento disciplinare CONI 59/18

SENTENZA n. 29 /2019

Il Tribunale Federale ACI composto dai Signori:

- Dr. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- Cons. Roberto Bucchi (Componente)
- Gen. Ugo Marchetti (Componente)
- Avv. Francesco de Beaumont (Componente-estensore)

Nella seduta del 27 giugno 2019 ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Domenico Guagliardo (licenza conc/cond n. 38081)

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio dell'11 aprile 2019 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale, su esposto del licenziato Luigi Battistolli "Lucky", il licenziato Domenico Guagliardo (licenza conc/cond n. 38081) per la violazione degli artt. 8 e 8.5 del RSN ritenendo che le dichiarazioni riportate dal Guagliardo sul social network Facebook superino i limiti del normale diritto di critica e che le le giustificazioni addotte dall'incolpato risultino irrilevanti ai fini della qualificazione del comportamento assunto dallo stesso licenziato.

Veniva allegata la stampa della chat riportante le discussioni ricomprendenti le frasi che hanno determinato il deferimento.

In sede di audizione il Guagliardo non ha negato l'accaduto ma ha insistito nella posizione ritenendo di aver esercitato un normale diritto di critica.

Intimato per l'udienza del 27 giugno 2019, il licenziato Guagliardo ha insistito nella propria tesi difensiva chiedendo il proscioglimento.

DIRITTO

La questione prende le mosse dalla gara "La grande corsa historic rally 2018 tenutasi il 3 e 4 novembre 2018 in Chieri ove, a seguito di reclamo del Guagliardo circa la presunta irregolarità della vettura del Battistolli, il Collegio dei CC.SS. accolse il reclamo –ritenendo la non conformità nella larghezza posteriore per mm 3- ma, ritenendo l'ininfluenza nella prestazione nella gara svoltasi con avversità metereologiche, comminò al Battistolli l'ammonizione.

Tuttavia il Guagliardo anziché proporre appello, secondo la vigente normativa, richiese alla Giunta Sportiva la non omologazione del risultato e provvide a pubblicare post su Facebook all'indirizzo del Battistolli (inequivoco il riferimento: " … questa vettura è da 3 anni che monta ruote irregolari…" o "… forse è meglio visto questo svantaggio che la lascia a casa e corra con una 037 che fa meno fatica a vincere …") ma soprattutto all'indirizzo dei Commissari di gara: (post del 5 novembre ore 20.18) "… Sono stato costretto a farlo per via della cattiva gestione delle verifiche post gara da parte dei tecnici durante tutte le stagioni di gare di campionato italiano che mi hanno indotto a fare ciò. … Ma la cosa importante è che quantomeno è emerso che ci sono molte ombre che oscurano le prestazioni di questa vettura e che la verifica più importante delle due che abbiamo chiesto non è stata neanche presa in considerazione perché forse avrebbe veramente compromesso l'immagine di un gran pilota che secondo me per andare forte non ha bisogno di questa agevolazioni. …"

Orbene il Collegio non può non riconoscere che la critica sia parzialmente fondata in ordine alla decisione del Collegio dei CCSS ma il Guagliardo avrebbe dovuto adire la Giustizia Federale per verificare il fondamento, o meno, del suo assunto; per ragioni proprie ha ritenuto di affidarsi ai social network gettando ombre sull'operato dei CCSS e dei CCTT. Tutto ciò fermo restando che la "critica" è estesa al denunciante (regolarità o meno della vettura).

A nessun licenziato è consentito di criticare l'operato dei Commissari di Gara accusandoli di "cattiva gestione" poiché tale frasario eccede di molto il diritto di critica e, quindi, passibile di sanzioni. Tuttavia rimane comprensibile la perplessità di fondo dal momento che alla irregolarità consegue l'esclusione dalla classifica ecco il motivo per cui il Collegio ritiene parzialmente fondato il diritto di critica.

Automobile Club d'Italia
SPORT

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Domenico Guagliardo (lic. conc./cond. N. 38081) responsabile dell'addebito contestato e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 260.

Roma, 27 giugno 2019

IL RELATORE

Avv. Francesco de Beaumont

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti